

Circolare n. 42 del 17.12.2003 - Competenze in merito agli oneri per minori inseriti in strutture residenziali ed in affidamento familiare pubblicata sul BURL n. 3 del 12/01/2004

La funzione di tutela del minore, di cui è titolare il Comune, ricomprende tutte le attività volte a garantire la crescita e lo sviluppo sano ed armonico del minore preso in carico dai servizi sociali del Comune e non soltanto quelle relative all'assolvimento delle proprie competenze e delle prescrizioni conseguenti il provvedimento di affidamento da parte dell'autorità giudiziaria minorile. A riguardo si vogliono fornire indicazioni specifiche in merito alle problematiche relative alla competenza a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori in strutture residenziali a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria o in affidamento familiare

La legge regionale 1/2000 all'art. 4, comma 81 precisa che " Gli oneri per le prestazioni socio-assistenziali che in base alle leggi ed agli atti di programmazione regionale gravano sui Comuni sono a carico del Comune in cui l'avente diritto alla prestazione è residente o, nei casi previsti dai commi 14 e 15, è dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio; qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in un Comune diverso, gli oneri gravano comunque sul Comune di residenza o dimora, essendo a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza o della dimora stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità. Per i minori la residenza o la dimora di riferimento è quella dei genitori titolari della relativa potestà o del tutore".

Ne consegue che l'ente competente al pagamento degli oneri finanziari relativi alle rette di ricovero di minori, sottoposti a decreto dell'Autorità Giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie, è il Comune di residenza degli esercenti la potestà genitoriale al momento in cui ha inizio la prestazione assistenziale. Tale competenza permane anche se il minore è ospitato in strutture o si trova presso famiglia affidataria in Comuni diversi da quello di residenza degli esercenti la potestà genitoriale.

Tenuto conto di tale principio generale si forniscono ulteriori indicazioni su specifici quesiti inoltrati:

Nell'ipotesi di:

* minori figli di genitori separati o divorziati, residenti in due Comuni diversi, la competenza al pagamento è di entrambi i Comuni ove risiedono i genitori, purché gli stessi conservino la potestà genitoriale. Qualora tale potestà sia stata definita in capo ad uno solo dei genitori, il Comune tenuto al pagamento è quello di residenza del genitore esercente tale potestà.

* situazione in cui uno dei genitori, al momento in cui ha inizio la prestazione assistenziale, risiede in altra Regione, sembra opportuno precisare che in tale circostanza trova applicazione l'art. 317-bis del Codice Civile, in base al quale l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive e quindi è tenuto a sostenere le spese il Comune di residenza del genitore col quale il figlio convive;

* Comune di residenza degli affidatari presso il quale risulta domiciliato il minore, tale ente locale non è tenuto ad intervenire al pagamento, a meno che gli affidatari non siano anche tutori per deferimento di tutela con atto del Giudice tutelare o del Tribunale per i minorenni;

* deferimento di tutela ad un ente locale ai sensi dell'art. 354 del Codice Civile comporta la competenza da parte di tale ente locale a sostenere gli oneri anche se il minore ha la residenza presso altro Comune. Nel caso in cui la tutela sia deferita ad un amministratore della struttura residenziale presso la quale il minore viene ricoverato, è tenuto a sostenere gli oneri il Comune di residenza dei genitori esercenti la potestà o del tutore nel momento immediatamente precedente al deferimento di tutela all'amministratore della struttura;

* minore straniero che necessita di interventi assistenziali indifferibili, è tenuto ad intervenire l'ente locale dove il minore stesso si trova al manifestarsi delle difficoltà, ai sensi dell'art. 37-bis della L. 184/1983 che recita "Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza".

Qualora, nell'ambito territoriale di applicazione dei piani di zona, i Comuni che aderiscono al medesimo piano, abbiano nel passato dato difforme interpretazione alla normativa regionale sopra richiamata rispetto a quella esposta nella presente circolare, individuando un Comune diverso da quello che sarebbe tenuto a sostenere gli oneri in base ai principi sopra enunciati, detti Comuni potranno definire i rapporti finanziari pregressi mediante specifici accordi che tengano conto della costante, uniforme e non contestata interpretazione della normativa vigente.

Si ricorda infine che è compito di chi avvia, a vario titolo, le pratiche di cui sopra, informare il Comune sul quale graveranno gli oneri economici dei provvedimenti adottati

La presente circolare sostituisce la circolare regionale. n. 32 del 18 novembre 1996